



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 28/06/2024

OGGETTO: MANIFESTAZIONE SAN GIORGIO FESTIVAL - PROVVEDIMENTI A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITÀ E SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

Premesso che:

- Nel periodo compreso da sabato 29 giugno a sabato 6 luglio 2024, nell'area all'aperto presso l'ex caserma Valfrè, si terrà la manifestazione denominata "SAN GIORGIO FESTIVAL" comprendente una serie di concerti e spettacoli di cabaret con inizio previsto alle ore 21.00 e termine alle ore 24.00 circa, con la presenza di punti di ristoro posizionati nell'area della manifestazione;

Rilevato che:

- In tale occasione si prevede una notevole affluenza di pubblico, sia nella zona interessata dagli eventi sia nell'area circostante, che potrebbe comportare l'insorgere di problematiche di sicurezza meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, in particolare legate al consumo di bevande in vetro;
- L'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro in genere, specialmente quelli frantumati, potrebbe creare un potenziale pericolo per i partecipanti causando lesioni personali, oltre a costituire un oggettivo e grave elemento di degrado rendendo difficoltosa la pulizia dell'area dopo i singoli eventi;

Valutata, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione, la necessità di porre in essere tutte le azioni necessarie per evitare situazioni di pericolo per le persone adottando, come misura precauzionale, specifici divieti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana nelle aree interessate;

RITENUTO pertanto necessario, in accordo con la Polizia Locale e la Questura di Alessandria, adottare specifici divieti circa la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro per un perimetro di 300 metri dal luogo della manifestazione;

VISTI:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 con particolare riferimento agli artt. 7-bis, 50 e 54, come modificati dal D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18/4/2017 n. 48 e dal D.L. 4/10/2018 n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1/12/2018 n. 132;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;
- il D.lgs. 114/98;
- la legge regionale 29/12/2006 n. 38;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- il regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il regolamento comunale di Igiene;
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, **dal 29 giugno al 6 luglio 2024, per un periodo compreso dalle ore 18.00 alle ore 03.00 del giorno successivo**, ai punti di ristoro posizionati all'interno dell'ex Caserma Valfrè nonché a agli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, alle attività artigianali e di commercio alimentare (anche itinerante) ubicati nel raggio di 300 mt. dal luogo manifestazione:

- **il divieto di somministrare, vendere e/o distribuire (anche gratuitamente) bevande in contenitori di vetro per asporto, consentendo la miscita esclusivamente in contenitori di plastica o carta.**
- **È consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei locali e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo rivolto agli avventori, a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore.**
- **nel medesimo periodo ed orario di cui sopra, il divieto per chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori di vetro nell'area della manifestazione, sia per uso proprio che con l'intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito.**

I supermercati e gli esercizi di vicinato di generi alimentari potranno derogare ai divieti di vendita sopra indicati soltanto in un contesto di spesa complessiva familiare e non di singolo acquisto

AVVERTE CHE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Ferme restando le norme penali vigenti e le specifiche sanzioni ivi previste, l'inosservanza della presente ordinanza configura la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito del Comune di Alessandria.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, al Corpo Polizia Municipale di Alessandria per la vigilanza e i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Giorgio Angelo Abonante

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIORGIO ANGELO ABONANTE in data 28/06/2024